

Tribunale di Salerno

Sezione III Civile Fallimentare

Concordato Preventivo nr. 3/2011



Relazione provvisoria del Commissario Giudiziale

Giudice Delegato

cons. dott. Giorgio Jachia

Commissario Giudiziale

avv. Luigi Amendola

Adunanza dei creditori

23 giugno 2011

**STUDIO LEGALE
AMENDOLA**

TRIBUNALE di SALERNO 3[^] SEZIONE CIVILE
CONCORDATO PREVENTIVO n. 3/2011

Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.A. in liquidazione
con sede legale in Salerno alla via Gian Vincenzo Quaranta n. 5
codice fiscale e partita I.V.A. 00170860654 - n. R.E.A. Sa – 87702

Liquidatori e legali rapp.ti p.t. : dott.ssa Maria Francesca Napoli e avv. Ignazio Amato
Giudice Delegato: cons. dott. G. Jachia - Commissario Giudiziale: avv. Luigi Amendola
Adunanza dei Creditori: 23 giugno 2011 alle ore 9,30

Il sottoscritto avv. Luigi Amendola (MNDLGU64L04H703R) con studio in Salerno alla Via Angelo Papio n 35, nominato dall' Ill.mo Tribunale di Salerno III[^] Sezione Civile in data 11 maggio 2011 quale Commissario Giudiziale della procedura indicata in epigrafe, atteso che con decreto reso in data 17 giugno 2011 il Collegio Fallimentare ha autorizzato lo scrivente a procrastinare il deposito della propria relazione *ex art. 172 l. fall.* pur confermando la adunanza del giorno 23 giugno 2011 benchè con l'indicazione che non si sarebbe proceduto al voto.

Considerato che con il cennato decreto del 17.6.2011 il Collegio ha reso una serie di osservazioni circa la proposta di concordato ovvero circa il suo piano anche in raffronto alla nota integrativa al bilancio al 31.12.2010 approvato dall'Assemblea della Società il 15 giugno 2011, facendo espresso riferimento alle comunicazioni effettuate dal Commissario Giudiziale alla Società ed al sig. Giudice Delegato.


Ciò considerato, il sottoscritto ritiene comunque utile di fornire ai creditori presenti all'adunanza una breve relazione non esaustiva al fine dell'art. 172 l. fall. ma, comunque, rappresentativa di una serie di osservazioni compiute dal sottoscritto a seguito degli accessi effettuati in Azienda nel contraddittorio con gli avvocati ed i dottori commercialisti della proponente laddove ha avuto modo di estrarre documentazione e riceverne altra utile al fine della redazione della futura relazione *ex art. 172 l. fall.*

Con osservanza.

Salerno 23 giugno 2011

il commissario giudiziale

avv. Luigi Amendola



IL COMPITO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

“Il Commissario Giudiziale è l’organo cui è affidato il compito di garantire che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri, mettendo gli stessi in condizione di decidere con cognizione di causa sulla base di elementi che corrispondono alla realtà; tanto ciò è vero che se riscontra la non veridicità dei dati aziendali esaminati, ne informa immediatamente il Tribunale, che d’ufficio procede alla revoca del concordato” (Testualmente, Cassazione civile, sezione I^a 25/10/2010 n. 21860, in Foro It. 2011, 1, 1056) Ed ancora, il Commissario Giudiziale deve “..... elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare” (ibidem)

LA RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

*“Si è ritenuto che la sua relazione costituisca l’unico atto di provenienza pubblica che possa offrire una sufficiente garanzia della fattibilità del piano.” (Così in *La legge fallimentare*, a cura di M. FERRO, 2010) Inoltre è stato affermato che, “*Malgrado non sia più previsto il requisito della meritevolezza del debitore, il commissario giudiziale debba continuare ad occuparsene perché le cause del dissesto e la condotta del debitore costituiscono elementi conoscitivi rilevanti per l’espressione del voto e per l’accertamento di eventuali atti in frode.* (in *Il Concordato Preventivo* di G. Lo Cascio, Giuffrè 2010)*

LA PROPOSTA CONCORDATARIA

Al fine della sua rappresentazione pare utile riportare il dato più attuale, sotto il profilo cronologico, dato dalla nota integrativa al bilancio conclusosi al 31 dicembre 2010 redatta dai liquidatori della società a corredo del bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci della seduta del 15 giugno 2011.

“Signori soci,

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, che si è chiuso con una perdita d’esercizio, al netto degli accantonamenti e degli ammortamenti, di euro 89.493.001.

Con la presente nota integrativa vengono fornite le informazioni complementari necessarie a completare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società; essa ha la funzione di illustrare,



analizzare ed integrare i dati di bilancio contenendo le informazioni richieste dal D.Lgs.127/91 e da altre disposizioni di legge.

In conformità a quanto stabilito dal suddetto decreto, il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto in base alle norme del codice civile in materia, integrate ed interpretate sulla base dei principi contabili nazionali elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

Le operazioni societarie sono state contabilizzate secondo il principio contabile della competenza.

Stante la delibera di scioglimento della Società, di cui si dirà in seguito, si è reso necessario modificare i criteri di valutazione delle poste patrimoniali, avendo come prospettiva l'attuale gestione societaria la liquidazione del patrimonio aziendale al fine di soddisfare, laddove possibile, i creditori sociali. Pertanto, venuta meno la prospettiva di continuazione dell'attività aziendale, le poste patrimoniali sono state valutate sulla base del valore di realizzo, per le attività, e di estinzione, per le passività.

La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza.

Non si è proceduto al raggruppamento di voci né nello stato patrimoniale, né nel conto economico e non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.

Si evidenzia altresì che in bilancio non vi sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale e che non vi sono valori espressi in moneta diversa dall'euro.

Nell'esposizione e commento dei singoli aggregati di bilancio si è proceduto alla comparazione dei valori rispetto a quelli dell'anno precedente rispettando il principio della comparazione temporale.

Infine, si fa presente che le voci contraddistinte dai numeri arabi, non sono inserite nel prospetto di bilancio se di importo nullo e che le stesse sono state iscritte in conformità allo schema previsto dal codice civile.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio



Nel corso dell'esercizio 2010 si è acuita la crisi economica e finanziaria della società, che ha avuto immediate e diretta conseguenza il blocco della produzione nel mese di dicembre, stante l'assoluta illiquidità che ha reso impossibile l'approvvigionamento di materie prime e il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente.

Stante tale situazione, preso atto dell'impossibilità di continuare l'attività aziendale, il 21 gennaio 2011 - con atto per Notaio Giuseppe Monica in Salerno, repertorio n. 52117 – raccolta n. 19786 - gli azionisti hanno deliberato lo scioglimento della Società che così è stata posta in liquidazione volontaria. In pari data, prima dell'adozione della delibera di scioglimento, al fine di consentire la ripresa della produzione e, quindi, il mantenimento da un lato dei livelli occupazionali e dall'altro del valore del patrimonio aziendale, l'azienda è stata concessa in affitto alla società Molini e Pastifici di Salerno Srl (già Ro.Ma. Immobiliare S.r.l.), con sede in Vittoria (RG) alla via Curtatone n. 249, partita Iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ragusa 01427270887, iscritta al REA di Ragusa al n. 118459. Con detto contratto di affitto di azienda, la Società si è obbligata a far godere all'affittuaria l'azienda costituita dal marchio, dagli immobili (ad esclusione del terreno di proprietà sociale), dai beni mobili registrati, dai beni mobili non registrati, dagli impianti, dalle attrezzature, dalle licenze, dalle autorizzazioni concernenti l'esercizio dell'attività aziendale, con espressa esclusione dei crediti, dei debiti e delle rimanenze.

La durata dell'affitto è stata fissata in 36 mesi ad un canone mensile di euro 80.500,00 oltre Iva, con acollo da parte dell'affittuaria dell'importo di euro 19.500,00, corrispondente al 50% della somma delle integrazioni lorde mensili alla CIGS, già riconosciuta dalla Società ai dipendenti trasferiti con il medesimo contratto di affitto d'azienda.

Dall'analisi della reale portata della crisi finanziaria - emersa in esito all'attività di due diligence contabile eseguita dai professionisti incaricati – è apparso evidente lo stato di crisi in cui versava la Società, con l'impossibilità di far fronte agli impegni di pagamento assunti nei confronti dei propri creditori, impossibilità che ha portato già nel mese di gennaio 2011 all'elevazione di numerosi protesti per mancanza di fondi necessari al pagamento di assegni bancari rilasciati a fornitori sociali.

In conseguenza di quanto innanzi, ricorrendone i presupposti – sempre al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale ed i livelli occupazionali - gli azionisti si sono determinati a proporre ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art.



160 l.fall., conferendo con delibera del 22 febbraio 2011 specifico incarico per la predisposizione del suddetto ricorso, nonché per l'espletamento di tutte le attività a tal fine preordinate, agli avv. Michele Sandulli e Sebastiano Sallemi e ai dottori commercialisti Massimiliano Di Domenico e Michele Caruso.

Nelle more della proposizione del ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo, sono stati proposti innanzi al Tribunale di Salerno ricorsi per la dichiarazione di fallimento della Società da parte dei fornitori De Sarlo & C. S.a.s., Lavoro DOC. S.p.A. e Natana DOC. S.p.A., ai quali, successivamente si è aggiunto il ricorso proposto dalla Banca della Campania S.p.A..

L'11 marzo 2011 la Società ha depositato al Tribunale di Salerno una prima istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 l. fall., sulla base del piano approvato dall'assemblea degli azionisti il 9 marzo. Il Tribunale di Salerno - dopo aver concesso con decreto ex art. 162 l. fall. il termine per apportare integrazioni al piano proposto, integrazioni poi presentate dalla Società in data 15 aprile – con decreto del 26 aprile 2011 ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

Preso atto del decreto di inammissibilità della proposta di concordato di cui innanzi, la Società ha conferito mandato ai professionisti per la redazione di un nuovo piano di concordato, che tenesse conto delle motivazioni poste a base del citato decreto di inammissibilità, così da poter proporre, prima dell'udienza fissata per la discussione dei ricorsi di fallimento, un nuovo ricorso di ammissione al concordato preventivo ex art. 160 l. fall..

In data 9 maggio 2011 - sulla base del nuovo piano di concordato approvato dall'assemblea degli azionisti il 6 maggio – la Società ha proposto un nuovo ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo che, con decreto del Tribunale di Salerno dell'11 maggio 2011, è stato dichiarato ammissibile. Con lo stesso decreto è stato nominato Commissario Giudiziale l'avv. Luigi Amendola ed è stata fissata l'adunanza dei creditori per il 23 giugno 2011 alle ore 9:30.

La proposta di concordato si struttura secondo una modalità mista, di assunzione ex art. 160, comma 1, lett. b), l.fall., per una parte delle attività, e di liquidazione per i residui beni, crediti e diritti. Assuntore è la società Molini e Pastifici di Salerno Srl, affittuaria dell'azienda in forza del sopra richiamato contratto, la quale si è proposta assuntrice

dell'azienda, costituita dal marchio, dai beni immobili - escluso il locale terranno di proprietà sociale sito in Salerno alla via Ulisse Caputo - dagli impianti e macchinari, nonché di tutte le attrezzature. All'Assuntore saranno attribuiti anche i crediti vantati dalla Società nei confronti della Amato RE Srl, nonché i beni e i diritti che, in funzione del concordato proposto, gli azionisti hanno deciso di apportare gratuitamente alla Società. Infatti, con atto per notar Massimo Esposito di Salerno del 6 aprile 2011, gli azionisti Sig.ri Giuseppe Cav. Amato, Maria Gabriella, Antonio, Giuseppe (nato il 26 marzo 1974) ed Antonio (nato il 22 giugno 1985) Amato, hanno posto in essere i seguenti atti negoziali: a) si sono riconosciuti condebitori solidali, verso la società, del complessivo importo di € 2.716.673,19; b) si sono incondizionatamente accollati il debito del sig. Paolo Del Mese nei confronti della società, pari ad € 695.441,46, senza liberazione del debitore originario (il riconoscimento convenzionale della natura solidale delle obbligazioni ora indicate è subordinato alla condizione sospensiva del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo); c) in pagamento del complessivo debito di € 3.412.114,65, risultante dalla somma dei debiti di cui sopra, hanno ceduto incondizionatamente pro solvendo alla Società, che ha accettato, parte del proprio credito vantato dai medesimi nei confronti della società "Amato R.E. s.r.l." con sede in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58, capitale sociale Euro 5.010.000,00, P.IVA. 02076370036, ed iscritto nella contabilità di quest'ultima sotto la voce "debiti v/venditori", e ciò sino alla concorrenza del predetto importo di € 3.412.114,65.

Sempre con la medesima scrittura privata autenticata, i soci, subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, hanno apportato ulteriore attivo disponibile volto al migliore soddisfacimento delle ragioni dei creditori, anche a definizione in via transattiva di eventuali profili risarcitori connessi alle cariche sociali ricoperte, pur senza riconoscere alcuna responsabilità in merito, secondo le seguenti modalità:

a) il Cav. Giuseppe Amato ha trasferito alla società:

- Credito verso la società Amato R.E. s.r.l., iscritto nella contabilità di quest'ultima sotto la voce "debiti v/venditori", limitatamente alla parte eccedente rispetto a quella utilizzata per il pagamento del debito indicato nell'articolo che precede.

b) la Signora Maria Gabriella Amato ha trasferito alla società:



- la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Salerno al Corso Garibaldi n.142, composto da n.7,5 (sette e cinque) vani catastali, confinante con parti comuni, con altra proprietà sullo stesso livello e, a salto, con il Corso Garibaldi, salvo se altri, e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 64, particella 2457, sub.23, z.c.1, categoria A/2, classe 5, consistenza di vani n.7,5, rendita di euro 1.897,98;

- Credito verso la società Amato R.E. s.r.l., iscritto nella contabilità di quest'ultima sotto la voce "debiti v/venditori", limitatamente alla parte eccedente rispetto a quella utilizzata per il pagamento del debito indicato nell'articolo che precede;

- quota di partecipazione nella "Amato R.E. s.r.l.", del valore nominale di € 1.670.000,00, gravata da pegno in favore della società "MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.";

c) il Signor Antonio Amato ha trasferito alla società:

- la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Salerno al Corso Garibaldi n.142, composto da n.14,5 (quattordici e cinquanta) vani catastali, confinante con parti comuni, con altra proprietà sullo stesso livello e, a salto, con il Corso Garibaldi, salvo se altri, e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 64, particella 2457, sub.25, z.c.1, categoria A/2, classe 6, consistenza di vani n.14,5, rendita di euro 4.305,96;

- Credito verso la società Amato R.E. s.r.l., iscritto nella contabilità di quest'ultima sotto la voce "debiti v/venditori", limitatamente alla parte eccedente rispetto a quella utilizzata per il pagamento del debito indicato nell'articolo che precede;

- quota di partecipazione nella "Amato R.E. s.r.l.", del valore nominale di € 1.670.000,00, gravata da pegno in favore della società "MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a.";

d) il Signor Giuseppe Amato (nato il 26 marzo 1974) ha trasferito alla società:

- la titolarità della quota astratta ed indivisa di 2/3 (due terzi) dell'appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato ubicato nel Comune di Salerno al Corso Garibaldi n.164, composto da n.10,5 (dieci e cinque) vani catastali, confinante con vano scala e, a salto,

con il Corso Garibaldi, con la Via De Felice e con altro fabbricato, salvo se altri, e censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Salerno al foglio 64, particella 2385, sub.20, z.c.1, categoria A/1, classe 2, consistenza di vani n.10,5, rendita di euro 3.795,96;

- Credito verso la società Amato R.E. s.r.l., iscritto nella contabilità di quest'ultima sotto la voce "debiti /venditori", limitatamente alla parte eccedente rispetto a quella utilizzata per il pagamento del debito indicato nell'articolo che precede;

- quota di partecipazione nella "Amato R.E. s.r.l.", del valore nominale di € 835.000,00, gravata da pegno in favore della società "MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a.".

e) il Signor Antonio Amato (nato il 22 giugno 1985) ha trasferito alla società:

- credito verso la società Amato R.E. s.r.l., iscritto nella contabilità di quest'ultima sotto la voce "debiti /venditori", limitatamente alla parte eccedente rispetto a quella utilizzata per il pagamento del debito indicato nell'articolo che precede;

- quota di partecipazione nella "Amato R.E. s.r.l.", del valore nominale di € 835.000,00, gravata da pegno in favore della società "MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.a.".

f) tutti i soci, quali titolari complessivamente di una quota pari a 10/20, hanno trasferito alla società:

- la titolarità della quota astratta ed indivisa di 10/20 del fabbricato ubicato in San Cipriano Picentino (Sa) alla via Domenico Amato n. 37, iscritto al catasto fabbricati al foglio 5, particella 24, sub 3.

Nella medesima scrittura privata è precisato che i crediti ceduti pro solvendo estingueranno, fino a concorrenza, gli esistenti e rispettivi debiti che ciascun cedente ha nei confronti della società cessionaria, nonché il debito che i soci si sono accollati, e per la parte eccedente serviranno a finanziare la società di altri valori patrimoniali, senza obbligo di restituzione da parte della società, con incremento della patrimonialità aziendale necessaria a soddisfare maggiormente i creditori sociali, anche a definizione in via transattiva di eventuali profili risarcitori connessi alle cariche sociali ricoperte, pur senza riconoscere alcuna responsabilità in merito. Da parte sua, la società ha espressamente dichiarato che utilizzerà

agli scopi sopra descritti quanto acquisito con l'atto e di considerare, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo, transatta l'eventuale azione di responsabilità ex art. 2392 e 2393 c.c. nei confronti dei cessati amministratori, avendo gli stessi, con l'atto, messo a disposizione della stessa società ulteriori beni patrimoniali.

E', inoltre, precisato che tutte le reciproche obbligazioni contenute nell'atto, salvo il pagamento del complessivo debito di € 3.412.114,65 mediante la cessione parziale del credito verso "Amato R.E. s.r.l.", sono sottoposte alla condizione sospensiva del passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato preventivo della Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.A. in liquidazione condizionatamente all'omologa della proposta di concordato.

La restante parte dei beni mobili ed immobili e le partecipazioni saranno alienati a terzi ed il ricavato, in uno con le somme rinvenienti dall'incasso dei crediti, sarà destinato al soddisfacimento dei creditori sociali.

Gli eventi sopra citati, tutti di natura straordinaria, hanno reso necessaria la modifica dei criteri di valutazione da adottarsi per la redazione del bilancio 2010, non essendo più possibile redigere il bilancio con l'adozione dei criteri precedentemente adottati.

La modifica dei criteri di valutazione - di cui si dirà in dettaglio nel prosieguo - ha avuto un impatto rilevante sul patrimonio della Società, stante l'emersione di minusvalori delle poste patrimoniali attive, discendenti dalla valutazione delle stesse operata con l'applicazione del criterio del valore di liquidazione rispetto al criterio adottato negli esercizi precedenti.

Oltre a quanto innanzi, il patrimonio della Società ha subito un ulteriore decremento in conseguenza della rilevazione di componenti straordinarie di reddito, reresi necessarie - sulla base di quanto emerso dalla due diligence contabile eseguita dai professionisti incaricati - per l'eliminazione di componenti patrimoniali attive non più attuali e per la contabilizzazione di passività riferite a componenti di reddito di competenza di esercizi precedenti e non contabilizzate".

LE CAUSE DEL DISSESTO

Nell'esercizio sociale al 31 dicembre 2005 è dato riscontrare un risultato negativo della gestione rappresentato da una perdita di € 9.844.324,00 che obbliga gli amministratori ad



utilizzare parte dell'importo totale di € 13.946.609,00 della voce "altre riserve" iscritte in bilancio ed a ricapitalizzare la società.

Ed invero, già in data 31 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione aveva delegato ai Consiglieri Amato Antonio (1956) e Amato Giuseppe (1974) la redazione di un piano industriale 2006 – 2008 finalizzato *"a migliorare la produttività ed a ridurre l'incidenza dei costi"*.

Il Presidente del C.d.A. dichiarava, poi, all'assemblea dei soci del 17 maggio 2006 che *"da un lato la perdita subita [di € 9.844.324,00 N.d.R.] e dall'altro i progetti di rilancio dell'attività aziendale rendono imprescindibile un rafforzamento della struttura patrimoniale della società"* evidenziando come *"l'organo amministrativo della società nella seduta dello scorso 31 marzo abbia proposto a maggioranza che questo si realizzi per il tramite di un aumento a pagamento del capitale sociale dall'attuale consistenza di euro 10.320.000 fino alla consistenza di euro 14.000.000"*

Di rilievo si segnala, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione e poi il Collegio Sindacale nella propria relazione del giorno 13 aprile 2006, informano i soci che la società si è avvalsa della facoltà riconosciuta dalla legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) che ai commi 469 e 476 disciplina la rivalutazione dei beni d'impresa mercè il pagamento dell'imposta sostitutiva del 12% per € 1.098.961,00.

Nel mese di dicembre 2006, a distanza di sette mesi l'*"imprescindibile rafforzamento della struttura patrimoniale della società"* si attua con l'alienazione del'ex stabilimento storico di via Picensa n. 76 per il corrispettivo di € 20.000.000,00 *"per dotare l'azienda di mezzi liquidi per il rilancio aziendale"* (cfr. relazione sulla gestione al 31.12.2006 e si protrae negli anni 2008 e 2009 con le ulteriori alienazioni di altri beni immobili ritenuti non strumentali all'attività di impresa.

Vengono, infatti alienati beni in data 26 marzo 2008 (una unità immobiliare in Salerno al piano terra di via R. Mauri di circa 343 mq. destinata ad attività commerciale) in data 26 giugno 2008 (un locale terraneo in via E. Caterina n. 17 in Salerno) in data 3 dicembre 2008 (un locale terraneo in via E. Caterina n. 20 in Salerno) in data 12 marzo 2009 (vari locali terranei alla via E. Caterina n. 21/22/23) un in data 3 aprile 2009 (un locale terraneo alla via E. Caterina in Salerno, 18).

Ebbene, l'utilità della normativa speciale il cui scopo era, ed è tuttora, quello di incrementare i mezzi propri dell'impresa con evidenti conseguenze in termini di solidità patrimoniale percepita dal sistema creditizio (vedi Basilea 2) e di aumento della soglia di deducibilità degli interessi passivi ai fini del pro rata patrimoniale e delle regole della thin cap. è stata vanificata dall'alienazione dei cespiti rivalutati prima dello spirare del c.d. periodo di sorveglianza.

La conseguenza è stata l'irrogazione di una sanzione per € 1.599.064,42 totali per violazione della legge 266/2005 a cui deve aggiunta una considerevole somma a titolo di interessi di circa che ha portato l'Agenzia delle Entrate di Salerno a disporre il fermo amministrativo del rimborso annuale I.V.A. 2009 che ha attualizzato la somma in € 2.154.171,49 con questa causale: plusvalenza da alienazione di beni immobili strumentali

non ripresa a tassazione – quote di ammortamento su beni rivalutati non deducibili ANNO 2006.

Di tanto ne dà atto l'attestatore dott. G. Schettini a pagina n. 43 del proprio elaborato.

Di rilievo segnalare che l'ex opificio di via Pienza n. 76 viene alienato a favore della società AMATO Real Estate S.r.l., una società immobiliare costituita il 30 novembre 2006 in Novara dal trustee del "Trust Famiglia Amato" il cui amministratore unico sino al 9 febbraio 2010 è stato il cav. Giuseppe Amato (1924) mentre oggi essa è retta da un C.d.A. che vede Presidente il cav. Giuseppe Amato (1924), Vice – Presidente Antonio Amato (1956) e consigliere delegato Giuseppe Amato (1974).

Queste le quote di partecipazione in AMATO Real Estate S.r.l.

- (1) Amato Antonio (1956) che la partecipa per il 33,4%
- (2) Amato Maria Gabriella che la partecipa per il 33,4%
- (3) Amato Giuseppe (1974) che la partecipa per il 16,7%
- (4) Amato Antonio (1985) che la partecipa per il 16,7%

Alla AMATO Real Estate S.r.l. sarà dedicato uno specifico capitolo laddove si approfondiranno le problematiche connesse alla responsabilità di amministratori e sindaci ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c. atteso che in forza di atto per notar M. Esposito del 6 aprile 2001 tale società, assieme ad altri beni il cui controvalore complessivo, al netto di alcuni accolti debiti di cui meglio nel Piano, è stato indicato in € 9.103.344,55 è stata oggetto di "apporto di nuova finanza, anche a titolo transattivo, di una eventuale azione risarcitoria in relazione alla propria denegata responsabilità quali cessati amministratori" (cfr. pagina n. 9 piano di concordato 9.5.2011).

Nell'esercizio al 31.12.2007 la Società ha registrato un risultato netto pari ad una perdita di € 3.953.718,00 e nella nota integrativa al bilancio si legge che "nel corso del 2007 sono stati spesi € 2.969.666,88 al fine di continuare nella massiccia campagna pubblicitaria televisiva iniziata nel 2006 che, basata soprattutto sulla sponsorizzazione della Nazionale Italiana di Calcio culminerà nel giugno 2008 con il campionato europeo"

I crediti verso clienti sono indicati in € 20.005.838,00 di cui € 724,760 indicati in contenzioso mentre per gli altri (cioè esclusi quelli in contenzioso) "si ritiene che l'incasso possa avvenire entro i termini di riscossione previsti dalle modalità di pagamento riportate in fattura" cfr. nota integrativa pag. 12.

A fronte di tale importo gli amministratori effettuato un accantonamento al "Fondo Rischi su crediti ex art. 171 T.U. 917/86) di € 483.332,00.

Il totale delle rimanenze al 31.12.2007 è pari ad € 8.575.990,00.

Il patrimonio netto al 31.12.2007 è pari ad € 25.996.539,26

Nell'esercizio al 31.12.2008 la Società ha registrato un risultato netto pari ad una perdita di € 1.254.583,00 e nella nota integrativa al bilancio si legge che "nel corso del 2007 sono stati spesi € 2.969.666,88 al fine di continuare nella massiccia campagna pubblicitaria televisiva

iniziata nel 2006 che, basata soprattutto sulla sponsorizzazione della Nazionale Italiana di Calcio culminerà nel giugno 2008 con il campionato europeo”

I crediti verso clienti sono indicati in € 18.397.954,00 di cui € 1.599.905,00 indicati in contenzioso mentre per gli altri (cioè esclusi quelli in contenzioso).

€ 16.845.926 sono rappresentati da crediti su fatture da incassare ed € 43.008,00 crediti per effetti attivi.

A fronte di tale importo gli amministratori effettuano un accantonamento al “Fondo Rischi su crediti ex art. 171 T.U. 917/86) pari allo 0,50% del totale crediti verso clienti (cfr. pag. 10 della nota integrativa) ed inseriscono i crediti verso clienti tra quelli esigibili entro i 12 mesi.

Il totale delle rimanenze al 31.12.2008 è pari ad € 12.731.220,00 (con un aumento pari ad € 4.155.230,00) e viene utilizzato un nuovo criterio di valutazione.

Non più il metodo F.i.f.o.¹ ma quello della media ponderata.

Il patrimonio netto al 31.12.2008 è pari ad € 48.751.122,00 con un aumento di ad € 22.754.583,00

Nell’esercizio al 31.12.2009 la Società ha registrato un risultato netto pari ad una perdita di € 532.987,00 e nella nota integrativa al bilancio si legge che *“nel corso del 2009 sono stati spesi € 2.637.391,05 al fine di continuare nella massiccia campagna pubblicitaria televisiva iniziata nel 2006 che, basata soprattutto sulla sponsorizzazione della Nazionale Italiana di Calcio culminerà nel 2010 con il campionato per il titolo mondiale di cui siamo detentori”*

I crediti verso clienti sono indicati in € 20.361.693,00 di cui € 1.599.905,00 (dato uguale all’anno precedente) indicati in contenzioso mentre per gli altri (cioè esclusi quelli in contenzioso) la loro recuperabilità è indicata nei 12 mesi.

Di questi € 15.096.911 riguardano clienti per fatture da incassare ed € 3.777.3335 clienti per effetti attivi.

Non viene effettuato un ulteriore accantonamento al “Fondo Rischi su crediti ex art. 171 T.U. 917/86).

Il totale delle rimanenze al 31.12.2009 è pari ad € 12.708.079,00 (dato quasi invariato rispetto a quello dell’anno precedente).

Il patrimonio netto al 31.12.2009 è pari ad € 54.605.107,00 con un aumento di € 5.853.986.

Nell’esercizio al 31.12.2010 la Società ha registrato un risultato netto pari ad una perdita di € 89.493.001,00 (ottantanovemilioniquattrocentonovantatre/001) e nella nota integrativa al bilancio si legge che *“nel corso del 2009 sono stati spesi € 2.637.391,05 al fine di continuare nella massiccia campagna pubblicitaria televisiva iniziata nel 2006 che, basata soprattutto sulla sponsorizzazione della Nazionale Italiana di Calcio culminerà nel 2010 con il campionato per il titolo mondiale di cui siamo detentori”*

I crediti verso clienti sono indicati in € 10.197.357.000 entro l’esercizio.

Il totale delle rimanenze al 31.12.2010 è pari ad € 985.963,00 (l’ano precedente era pari

¹ L’acronimo F.i.f.o. significa first in - first out, cioè: quando qualcosa viene ritirato dal magazzino, si suppone che quel che è stato ritirato è la partita che è entrata nel magazzino per prima.

a € 12.708.079,00)

Il patrimonio netto al 31.12.2010 è pari ad € 49.890.406,00

Riepilogando:

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
Fatturato				
Perdita di esercizio	3.953.718,00	1.254.583,00	532.987	89.493.001,00
Spese pubblicità	2.969.666,88	2.969.666,88	2.637.391,05	-----
Crediti verso clienti	20.005.838,00	18.397.954,00	20.361.693,00	10.197.357,00
- in contenzioso	724,760,00	1.599.905,00	1.599.905,00	
- su fatture entro 12 mesi				
rimanenze	8.575.990,00	12.731.220,00	12.708.079,00	985.962,88
patrimonio netto	25.996.539,26	48.751.122,00	54.605.107,00	9.538.872,70
debiti				

Ha ritenuto il Tribunale che fosse compito del Commissario Giudiziale quello di ricostruire l'emergere di una così ingente debitoria che passata da € 79.959.275,00 al 31.12.2009 ad € 103.582.146,70 al 31.12.10. (cfr. pag. 2 del decreto di nomina dell'11.5.2011) e che al fine di offrire ai creditori l'elementi sui quali formarsi un consenso informato, sarà il comprendere le ragioni del decremento del patrimonio netto

31/12/2009	31/12/2010	28/02/2011
da € 54.605.107,00	a € 9.538.872,70	ad € 8.556.849,98

La risposta è da ricercare nella lettura del bilancio di esercizio al 31.12.2010 e nella sua nota integrativa, nonché nella corrispondenza epistolare intercorsa tra il Commissario ed il dott. Massimiliano Di Domenico, incaricato assieme al dott. Michele Caruso dal cav. Giuseppe Amato (1924) nella qualità di Presidente del C.d.A. della Società e dal dott. Antonio Amato (1956) Vice Presidente del C.d.A. di *“porre in essere tutte le attività professionali di natura economica, finanziaria, contabile, fiscale tributaria contrattuale ed organizzativa, ivi compresa l'attività di revisione contabile”*: Incarico poi ratificato dall'Assemblea della Società del 21 gennaio 2011.

Specificamente il dott. Di Domenico ha indicato al sottoscritto Commissario Giudiziale una serie di dati che di seguito vengono riassunti:



Totale costi esercizio ante 2010 non contabilizzati	€ 8.859.118,89
Totale crediti e attività inesistenti 2010.....	€ 15.193.768,09
Totale crediti e attività inesistenti 2011.....	€ 133.276,98
Rimanenze 2010.....	€ - 8.451.282,12

Nel dettaglio, alcuni di questi dati sono davvero inopinati ed inquietanti.

Eccone alcuni:

COMMISS.POOL BANCHE PER CONCESS.MUTUO	€ 507.519,00
ERRATA IMPUTAZIONE COSTI 2009	€ 2.000.000,00
C.T.U. 2010/11431 UNICREDI FACTORING	€ 230.000,00
C.T.U. 2010/15355 UNICREDI FACTORING	€ 438.000,00
C.T.U. 2010/3532 UNICREDI FACTORING	€ 230.000,00
STORNO IMPOSTE ANTICIPATE ANNI PRECEDEN.....	€ 2.283.206,00

L'aggettivazione si rende necessaria, giacchè tra le altre non è dato comprendere come sia stato possibile corrispondere (ed a chi) una commissione di € 507.519,00 (cinquecentosettemilacinquecentodiciannove/00) per una operazione - quale quella del contratto di finanziamento per scrittura privata autenticata per atto notar M. Esposito del giorno 24 luglio 2009 in virtù del quale (1) Unicredit Corporate Banking S.p.A (2) Banco di Napoli S.p.A. (3) Mediocredito Italiano S.p.A. (4) Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (5) Banca della Campania ebbero a mutuare alla Società Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno la somma di € 27.000.000 (ventisettemilioni) da restituire in 12 anni e a fronte della quale la Società ha concesso ipoteca sino alla concorrenza di € 54.000.000,00 (cinquantaquattromilioni/00) - rispetto alla quale non v'è chi non veda come questa possa essere oggetto di eventuale azione di nullità² per simulazione assoluta e/o di nullità per mancanza di causa con conseguente possibile

² Utilizzando necessariamente il condizionale giacchè agli atti non v'è una consulenza contabile che è entrata nel merito del problema, ma ciononostante il sottoscritto Commissario Giudiziale ha potuto effettuare alcune verifiche, è possibile rappresentare che secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare una effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un preesistente rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale può astrattamente integrare la fattispecie del procedimento negoziale indiretto, della simulazione e della novazione.

In tutti tali casi, sarebbe azionabile il meccanismo revocatorio con la precisazione che l'ammissione al passivo dovrebbe ritenersi incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione e della nullità per mancanza di causa mutui

Nella fattispecie in esame, il mutuo ipotecario per atto notar M. Esposito del 24 luglio 2009 è stato



revoca della garanzia ipotecaria e mutamento del rango creditizio da ipotecario a chirografario se, come accertato benchè sommariamente da questo Commissario Giudiziale, almeno una parte della somma mutuata è stata utilizzata per estinguere o diminuire esposizioni di conto corrente con trasformazione del credito della Banca da chirografario a privilegiato.

Nemmeno è dato comprendere il dato inserito nel bilancio al 31 dicembre 2010 alla voce oneri straordinari per € 39.061.286,46 così suddivisi:

realmente voluto dalle parti per garantire le Banche mutuanti, attraverso la sostituzione del precedente credito chirografario in conto corrente con uno munito di causa di prelazione – dal rischio della dichiarazione di fallimento del mutuatario Pastificio Antonio Amato S.p.A.

La possibile ricostruzione ovviamente dovrebbe essere supportata da specifica consulenza contabile.

Giova rammentare che sempre secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, è stato oramai acquisito in Giurisprudenza il principio secondo cui presupposto per l'applicabilità della revocatoria (ordinaria o fallimentare) alla costituzione di ipoteca contestuale ad una operazione di mutuo ipotecario è la inopponibilità alla massa fallimentare del contratto di mutuo: il che comporta che, qualora il credito fondato su un contratto di mutuo sia stato in precedenza ammesso allo stato passivo deve necessariamente riconoscersi anche l'ipoteca contestualmente costituita la quale non può, quindi, essere revocata successivamente².

Il contratto di mutuo ipotecario per atto notar M. Esposito potrebbe essere dichiarato nullo per simulazione.

La ricostruzione offerta in termini di negozio simulato ex art. 1414 c.c. è chiarissima: le parti non avrebbero voluta l'erogazione di nuova e autonoma provvista, né la costituzione della garanzia per l'apparente debito contestualmente creato, ma unicamente il consolidamento della pregressa esposizione debitoria chirografaria derivante da scoperto di conto corrente previa concessione della garanzia ipotecaria

Il mutuo potrebbe essere considerato simulato. Il negozio effettivamente voluto (dissimulato) ovvero la creazione della ipoteca a garanzia dal credito maturato sui conti correnti si appaleserebbe quindi illecito perché in frode alla legge ex art. 1344 c.c. oppure perché connotato da causa illecita per contrasto con norme imperative ex art. 1343 c.c. in quanto diretto ad alterare la *par condicio creditorum*². Almeno per una parte della somma mutuata si sarebbe trattato di un accredito di tipo figurativo. In sostanza le Banche avrebbero creato una disponibilità di danaro solo fittizia per parte mutuataria giacché le somme erogate le ha prontamente reincamerate per lo più perseguendo il privilegio della garanzia ipotecaria sugli immobili, che prima non potevano vantare². Ovviamente l'utilizzo degli importi presi a mutuo per estinguere, o quantomeno ridurre, lo scoperto di conto corrente vale ad escludere che possa parlarsi di simulazione assoluta del contratto di mutuo del 24 luglio 2009 per atto notar M. Esposito in quanto il danaro mutuato è stato utilizzato per fronteggiare altre esposizioni debitorie e per fare acquisire alle banche in pool a ad alcune di essere la veste di creditore ipotecario, dovendosi ritenere che il contratto *de quo* sia solo parzialmente o relativamente simulato².

Imposte esercizi precedenti	556.880,99
Insussistenza costi di ricerca sviluppo e pubblicità	7.378.529,79
Insussistenza altre immobilizzazioni immateriali	8.855.515,89
Insussistenza partecipazione Conai	299,65
Sopravvenienze passive premi a clienti esercizi precedenti	1.275.958,14
Sopravvenienze passive costi fornitori esercizi precedenti	1.065.224,04
Sopravvenienze passive oneri bancari	125.866,14
Sopravvenienza passiva debiti verso istituti di previdenza complementare	83.781,67
Sopravvenienza passiva debiti verso INPS	3.919,48
Sopravvenienza passiva debiti verso dipendenti	189.546,22
Sopravvenienza passiva debiti per Irap	111,00
Sopravvenienza passiva debiti per Ires	39.352,00
Sopravvenienza passiva per compensi riscossione Equitalia	59.498,00
Sopravvenienza passiva per Tickets dipendenti	27.384,50
Sopravvenienze Passive rettifiche valori del passivo	537.825,97
Insussistenza passiva linea fava dalla voce impianti e macchinari	1.880.606,00
Sopravvenienza passiva per svalutazione credito d'imposta	2.384.219,20
Insussistenze passive crediti v/clienti	19.995,44
Insussistenze passive varie	54.258,05
Insussistenza passiva per eliminazione dalla voce impianti e macchinari dei beni in leasing	4.247.948,27
Insussistenza passiva per eliminazione dalla voce altri beni dei beni in leasing	42.025,26
Sopravvenienza passive per costi non contabilizzati esercizi precedenti	10.135.365,26
Altre insussistenze passive	97.175,50
Totale sopravvenienze e insussistenze passive	39.061.286,46

Si rappresenta, invero che le sopravvenienze sono dei componenti straordinari di reddito, cioè costi e ricavi che non hanno carattere ricorrente e non sono generati dalla normale attività svolta dall'impresa e che specificamente le sopravvenienze passive sono nuove passività che si

aggiungono alle precedenti o nuovi costi che sorgono con riferimento ad operazioni estranee alla normale gestione dell'impresa, che si manifestano in modo accidentale ed imprevisto.

L'ammontare, pertanto delle sopravvenienze ed insussistenze passive, se da un lato risponde alla domanda posta dal Collegio Fallimentare dall'altro non lascia comprendere come tali poste di bilancio si siano verificate.

Più chiaramente non è dato comprenderlo salvo non si faccia espresso riferimento ad una ipotesi di *mala gestio* da parte dell'organo amministrativo della Società Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.A, in liquidazione con conseguente responsabilità per danni *in solidum* con il Collegio Sindacale.

Responsabilità degli amministratori che non viene nemmeno affacciata nella nota integrativa al bilancio 31.12.2010 né viene minimamente indicata nel Piano o nella Proposta o nella Attestazione ex art. 161 l. fall³.

NEMMENO SONO INDICATE, OLTRE AL VALORE DELL'AZIENDA NEL SUO COMPLESSO, I DIRITTI DI CREDITO E LE AZIONI CHE PURE SONO PRESENTI NEL PATRIMONIO COME LE EVENTUALI AZIONI DI RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI

³ In tema si ritiene opportuno segnalare due decisioni di Merito la prima del Tribunale di Milano del 28 aprile 2011 Giudice est. M. Vitiello in www.ilcaso.it e la seconda del Tribunale di Udine del 10 giugno 2011 Giudice del. M. Grisafi in www.unijuris.it. Secondo il Collegio Ambrosiano: "Anche a voler seguire la tesi (per la verità tutt'altro che pacifica) che provverebbe di conseguenze negative le frodi poste in essere prima del deposito della domanda, solo in quanto espressamente esplicitate nella proposta va rilevato che nel caso in esame i termini della esplicitazione non sono tali da consentire di escludere l'idoneità della proposta ad ingannare il ceto creditorio, influenzandone l'espressione di voto, in merito alla convenienza di un piano concordatario non comprensivo delle risorse potenzialmente derivanti da un'azione di responsabilità nei confronti di soggetti autori e responsabili delle condotte di frode". E ancora: "Poiché è indubbio che il quadro complessivo e sistematico del concordato preventivo sia radicalmente mutato e ciò per il favor per un istituto il cui accesso . la necessità di armonizzazione dei principi della norma in parola co il nuovo sistema passa per una soluzione che finisca per circoscrivere la sfera di applicabilità dell'art. 173 1° comma l. fall. a quei soli comportamenti che per gravità ed importanza siano tali da rendere illegittimo il ricorso da parte dell'imprenditore ad un istituto che gli assicura, a differenza del fallimento, il beneficio dell'esdebitazione, a voler tacere del dimezzamento delle pene edittali previste per le eventuali condanne per le ipotesi di reato previste dagli artt. 216 e ss. l. fall. Il criterio per selezionare la rilevanza degli "altri atti in frode" non può che dipendere dall'impatto che la condotta in esame abbia avuto sulla causazione della crisi e soprattutto sull'entità della stessa. Pare infatti difficile poter sostenere che una condotta risoltasi nella sottrazione fraudolenta di risorse destinate al soddisfacimento dei creditori non osti alla prosecuzione della procedura E prima ancora per ragioni di economia, all'apertura) quando risulti che essa abbia causato o concausato la crisi o dilatato in maniera significativa il passivo con corrispondente diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore da considerarsi in rapporto alle dimensioni del dissesto, la maggiore o minore prossimità della sottrazione al momento di manifestazione della crisi, il maggiore o minore disvalore sociale della condotta fraudolenta". A leggere il *decisum* del Collegio Udinese: "Qualora si proponga pertanto un pagamento parziale ai creditori con privilegio generale,, anche in ipotesi di transazione fiscale, in ogni caso il ricorrente deve depositare una relazione ex art. 160 II co. l.f. che consideri tutte le voci patrimoniali attive, comprese le azioni giudiziarie che potrebbero consentire l'acquisizione di somme di danaro, fra cui le azioni di responsabilità verso gli organi sociali e le azioni revocatorie ordinarie nei fallimentari. Nella fattispecie in esame la relazione giurata del professionista ex art. 160 indica quale oggetto della perizia una serie di beni"

SINDACI O LE EVENTUALI AZIONI REVOCATORIE NEI CONFRONTI DELLA VENDITA DEL 22 DICEMBRE 2006 CON LA QUALE PER ATTO NOTAR M. ESPOSITO LA SOCIETA' ANTONIO AMATO & C. MOLINI E PASTIFICI IN SALERNO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE EBBE AD ALIENARE PER LA SOMMA DI € 20.000.000 L'EX OPIFICIO STORICO DI VIA PICENZA N. 72 IN SALERNO ALLA AMATO REAL ESTATE S.r.l.

Come innanzi detto l'unico riferimento è a pag. 9 del Piano ove si legge che la somma di € 9.103.344,55 è stata oggetto di *“apporto di nuova finanza, anche a titolo transattivo, di una eventuale azione risarcitoria in relazione alla propria denegata responsabilità quali cessati amministratori”* nonché a pagina n. 7 della nota integrativa dove è dato legge: *“transatta l'eventuale azione di responsabilità ex art. 2392 e 2393 c.c. nei confronti dei cessati amministratori, avendo gli stessi, con l'atto (quello per notar M. Esposito del 6 aprile 2010 con cui si apporta “nuova finanza” N.d.R.) messo a disposizione della società ulteriori beni patrimoniali”*

Giova rimarcare al fine di un futuro giudizio sul valore delle azioni di responsabilità di cui potrebbero essere soggetti passivi gli amministratori che i medesimi non hanno mai dichiarato, e nemmeno tanto è stato mai attestato, di avere messo a disposizione il proprio patrimonio nella sua interezza.

A BEN VEDERE IL DOTT. DI DOMENICO ED IL DOTT. CARUSO NON SI SONO LIMITATI AD UNA SERIE DI RETTIFICHE DI BILANCIO MA HANNO POSTO IN ESSERE UNA VERA E PROPRIA REVISIONE DI TUTTA L'ATTIVITA' AZIENDALE A SEGUITO DELLA QUALE

- a) **I FATTI DI GESTIONE PASSATI SONO STATI BONIFICATI**
- b) **IL PASSIVO E' STATO ATTUALIZZATO CON L'INDICAZIONE DI PERDITE RILEVANTI**
- c) **L'ATTIVO E' STATO RIDIMENSIONATO IN MISURA RILEVANTE**
- d) **LA SITUAZIONE PATRIMONIALE E' STATA COMPLETAMENTE AVULSA DALLA GESTIONE PASSATA**

Tutto questo, come è dato leggere nel piano e nell'attestazione è avvenuto con svalutazioni totali o quasi di poste attive, tra le quali si segnalano:

LE RIMANENZE 1

Si legge a pagina n. 24 dell'attestazione:

Le rimanenze risultanti dalla Situazione Patrimoniale al 28.02.2010 ammontano ad Euro 0,00 nell'ambito del Piano non è stato pertanto necessaria alcuna stima.

LE RIMANENZE 2

Nulla si legge nel Piano.

LE RIMANENZE 3

Si legge nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2010 a pagina 21:



Il dettaglio delle rimanenze di prodotti finiti e merci giacenti al 31.12.2010 è il seguente:

DESCRIZIONE	PRODOTTI FINITI E MERCI				
	Unità	Quantità	Costo di produzione/acquisto	Valore realizzo 2011	Valore contabile al 31.12.2010
Pasta giacente e venduta nel 2011	q.li	19.137,00	956.850,00	855.573,93	855.573,93
Pasta giacente c/o D'Alterio Logistica Srl	q.li	6.264,00	313.200,00	0,00	0,00
Pasta giacente c/o Number 1 Srl	q.li	6.630,00	331.500,00	0,00	0,00
Totale giacenze pastificio	q.li	32.031,00	1.601.550,00	855.573,93	855.573,93
Semola di grano duro	Kg	2.850,00	1.140,00	1.225,50	1.225,50
Cruscamì	Kg	3.275,00	818,75	982,50	982,50
Rottami di pasta	Kg	340,00	51,00	61,20	61,20
Farina di base	Kg	50,00	15,00	18,50	18,50
Farina per pizze	Kg	225,00	90,00	101,25	101,25
Totale giacenze molino	Kg	6.740,00	2.114,75	2.388,95	2.388,95
Vino Le Due Regine c/o stabilimento	n.	5.646,00	58.774,86	0,00	0,00
Vino Le Due Regine c/o Fercam SpA	n.	4.016,00	41.807,49	0,00	0,00
Totale giacenze vino Le Due Regine	n.	9.662,00	100.582,35	0,00	0,00
					0,00
Totale rimanenze prodotti finiti e merci					857.962,88

Nella tabella che segue sono riepilogate le differenze di quantità e valore delle rimanenze di pasta tra gli esercizi 2009 e 2010:

DESCRIZIONE	ANNO 2009		ANNO 2010			Differenza
	q.li	Valore	q.li	Valore/costo	Valore	



		contabile		di produzione	contabile	2009/2010
Pasta c/o stabilimento	50.664	5.191.800	18.202	910.100	813.772	- 4.378.028
Pasta c/o D'Alterio Logistica Srl	28.639	2.934.785	7.199	359.950	42.102	- 2.892.683
Pasta c/o Number 1 Srl	5.622	576.115	6.630	331.500	-	- 576.115
TOTALE PASTA	84.925	8.702.700	32.031	1.601.550	855.874	- 7.846.826

Per quanto attiene specificatamente alla pasta, le movimentazioni di magazzino per quantità nel corso dell'esercizio sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	MOVIMENTAZIONI PASTA	
	Unità	Quantità
Esistenze iniziali pasta al 01.01.2010	q.li	84.925
Pasta prodotta nel 2010	q.li	349.536
Pasta acquistata da terzi nel 2010	q.li	12.419
Pasta venduta nel 2010	q.li	-415.784
Totale giacenze di pasta al 31.12.2010	q.li	31.096

RIMENENZE 4.

Si legge nel prospetto redatto dal professionista dott. M. Di Domenico il 3° giugno 2011:

“Come d'accordo, in allegato invio dettaglio delle sopravvenienze e insussistenze passive che hanno comportato il decremento di patrimonio netto della Amato. Nel prospetto sono inoltre riportate le perdite di esercizio, al netto degli oneri straordinari dettagliati a parte, che sono state realizzate nel 2010 e 2011.

Per quanto concerne le rimanenze, il cui valore era sovrastimato al 01.01.2010, la svalutazione è rilevabile dalla variazione nel valore delle stesse rilevata al 31.12.2010”.

TOTALE PRODOTTI FINITI E MERCI	ANNO 2009	ANNO 2010
	9.309.245,00	1.601.550,00
TOTALE MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	3.398.385,00	613.293,88



TOTALE RIMANENZE	12.708.080,00	2.214.843,88
------------------	---------------	--------------

CREDITI VERSO CLIENTI.

Si legge nel Piano a pagina n. 31 *“Dalla contabilità sociale i crediti verso clienti per fatture emesse, al netto del fondo di svalutazione e di eventuali importi a debito per fatture ricevute e/o da ricevere, risulta essere pari ad € 8.670.298,987⁴. Ai fini del piano sono stati:*

- *Integralmente svalutati i crediti verso clienti in stato di liquidazione del proprio patrimonio o per i quali sono state avviate procedure concorsuali;*
- *Integralmente svalutati i crediti di importo unitario inferiore ad euro 500 e risalenti agli anni 2008 e 2009;*
- *Svalutati nella misura del 90% i crediti verso clienti scaduti, messi in mora e per i quali sono state avviate procedure legali per il recupero dei relativi crediti;*
- *ulteriormente svalutati nella misura del 3% i crediti al netto di tutte le svalutazioni di cui innanzi;*

Si legge a pagina n. 13 della relazione dell’attestatore dott. Giacomo Schettini: *”A fine 2010 il dott. Massimiliano Di Domenico ed il dott. Michele Caruso hanno assunto l’incarico di consulenti aziendali ed hanno proceduto in primis alla revisione delle poste aziendali alla data del 31/12/2010, sino a poi produrre la situazione economica-finanziaria-patrimoniale al 28/02/2010, nonché infine il Piano Concordatario. Ciò si deduce dalle evidenti registrazioni di rettifica operate al fine di raccordare la contabilità con le effettive consistenze fisiche e con le reali appostazioni di bilancio attive e passive. Pur tuttavia la contabilità appare, da un punto di vista formale e secondo un giudizio attuato sulla scorta della campionatura attuata, sufficientemente ordinata e tenuta secondo i criteri dell’ordinaria diligenza. Nessun giudizio lo scrivente intende assumere in riferimento alla regolarità sostanziale della stessa contabilità e ciò sia per incoerenza di tale controllo rispetto alle finalità dell’elaborato richiesto ai fini dell’art. 161 l. fall. e sia anche per l’impossibilità materiale di procedere a detta analisi stante l’esiguo termine imposto per la redazione dell’elaborato. Non va comunque sottaciuta l’evidenza di una revisione attuata alla fine del 2010 attuata con il precipuo intento di raccordare le poste contabili con le reali consistenze dell’attivo e del passivo. I risultati di tale ricostruzione risultano ben visibili nell’analisi dei singoli partitari.*

Nondimeno quello che più conta ai nostri fini, nell’attualità, tutti i conti di credito e di debito risultano perfettamente coincidenti con la reale situazione aziendale e consentono di fotografare una situazione di riferimento aderente alla realtà”.

⁴ I crediti verso clienti come detto in narrativa erano 20.361.693 nel bilancio al 31.12.2009.

IL COLLEGIO SINDACALE

LA DISCRASIA TRA QUANTO DICHIARATO NELLA RELAZIONE AL BILANCIO di ESERCIZIO 2010 E QUANTO DICHIARATO DALL'ATTESTATORE dott. Giacomo. SCHETTINI E DAI CONSULENTI dott. Michele CARUSO e dott. Massimiliano DI DOMENICO.

Si legge nel bilancio al 31.12.2010 approvato il 15 giugno 2011 che vi sono oneri straordinari per € 39.061.287,00.

Si legge, tra l'altro, nel dettaglio delle sopravvenienze e insussistenze passive inviato dal dott. M. Di Domenico al Commissario Giudiziale il 1° giugno 2011:

€ 507.519,00 COMMISSIONE POOL BANCHE PER CONCESSIONI MUTUO
€ 2.000.000,00 ERRATA IMPUTAZIONE COSTI 2009
€ 355.136,17 OPERAZIONI DA DEFINIRE
€ 230.000,00 CTU 2010 UNICREDIT FACTORING
€ 438.000,00 CTU 2010 UNICREDIT FACTORING
€ 115.000,00 CTU 2010 UNICREDIT FACTORING
€ 2.283.206,00 TORNO IMPOSTE ANTICIPATE ANNI PRECEDENTI
€ 500.000,00 GIROCONTI PUBBLICITA'
€ - 8.451.282,12 RICAVI NELLE VENDITE

La Società debitrice ha un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi i quali hanno dichiarato che *“il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010”*.

A mente dell'art. 2409 *sexies* c.c. i soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'art. 2407 c.c. (responsabilità propria dei Sindaci ed *in solidum* con gli amministratori per le responsabilità di questi ultimi) e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri

A mente dell'art. 2409 *ter* cod. civ. lettera a) *“il revisore verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione”*.

I Sindaci hanno dichiarato di avere svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2010 il quale è *“redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria ed il risultato economico della società per l'esercizio 2010”*

Circa, poi, le cause del dissesto aziendale, il Collegio Sindacale ha dichiarato che esso “può essere individuato nella circostanza che la società versa da tempo in stato di illiquidità permanente e ciò ha pregiudicato la sua competitività sul mercato”

Si legge a pagina n. 13 della relazione dell’attestatore dott. Giacomo Schettini”A fine 2010 il dott. Massimiliano Di Domenico ed il dott. Michele Caruso hanno assunto l’incarico di consulenti aziendali ed hanno proceduto in primis alla revisione delle poste aziendali alla data del 31/12/2010, sino a poi produrre la situazione economica-finanziaria-patrimoniale al 28/02/2010, nonché infine il Piano Concordatario. Ciò si deduce dalle evidenti registrazioni di rettifica operate al fine di raccordare la contabilità con le effettive consistenze fisiche e con le reali appostazioni di bilancio attive e passive Non va comunque sottaciuta l’evidenza di una revisione attuata alla fine del 2010 attuata con il precipuo intento di raccordare le poste contabili con le reali consistenze dell’attivo e del passivo. I risultati di tale ricostruzione risultano ben visibili nell’analisi dei singoli partitari.

PROBLEMI DI FATTIBILITA’ DEL PIANO CIRCA LA compensazione ex art. 56 L. Fall. PROBLEMATICA FISCALE

Si legge a pag. 44 dell’attestazione:

8. (segue): d) Crediti Tributari

La situazione patrimoniale della Antonio Amato Spa riferita al 28.02.2010 presenta una crediti tributari, rappresentati nella tabella di seguito riportata:

Debitore	Valore contabile	Valore di piano
IRPEF c/acconto TFR	€ 189.460,00	€ 189.460,00
IRES	€ 1.934,61	€ 1.934,61
Credito d’imposta art. 1 co. 271-279 L. 296/2006	€ 2.384.219,20	€ 0,00
IRES credito d’imposta su rivalutazione beni	€ 540.541,00	€ 0,00
IVA anno 2009	€ 1.027.163,00	€ 1.027.163,00
IVA I e II trim. anno 2010	€ 1.595.884,00	€ 1.595.884,00
IVA III e IV trim. anno 2010	€ 3.253.360,29	€ 3.253.360,29
IVA gennaio e febbraio 2011	€ 141.695,84	€ 141.695,84
Iva su fatture competenza al 28/02/11, succ. cont.	€ 0,00	€ 169.315,29
	<u>€ 9.134.257,94</u>	<u>€ 6.378.813,03</u>



Il prospetto innanzi esposto riepiloga i crediti tributari, per i quali in applicazione del disposto di cui all'art. 56 della legge fallimentare applicabile giusto richiamo operato dall'art. 169 legge fallimentare, sono stati portati in compensazione dei debiti verso l'erario.

Si rimanda al paragrafo relativo ai debiti tributari per il relativo esame.

Rispetto ai valori riportati nel piano presentato in data 11.03.2011 è stata apportata una variazione in aumento del credito relativo all'IVA detraibile sulle fatture di competenza ante febbraio 2011 ma pervenute successivamente, e il cui importo, in contropartita, è stato imputato ad incremento dei debiti sociali.

Inoltre, i predetti crediti sono stati diminuiti del credito relativo all'imposta sostitutiva versata nell'anno 2006 per la rivalutazione dell'immobile di proprietà sociale di euro 540.541,20, in seguito alla notifica da parte del Ente Impositore dell'atto di recupero dei crediti d'imposta. In particolare, con tale atto la stessa Agenzia delle Entrate ha attestato la certezza e l'oggettiva esistenza del credito e, pertanto, il suo utilizzo in compensazione ma, al tempo stesso, ha sanzionato la società per il superamento dei limiti previsti dall'art. 25 c. 2 del D. Lgs. N. 241/97 e dall'art. 34 della L. 388/2000.

Altro credito verso erario non portato in compensazione dei debiti si riferisce al credito d'imposta di euro 2.384.219,20 maturato per l'investimento effettuato nel corso degli anni 2008 e 2009 per l'ampliamento della capacità produttiva con l'ausilio di nuovi processi informatici, ai sensi dell'art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, fruibile esclusivamente in compensazione sui modelli F24 a decorrere dal 2014 e, pertanto, interamente svalutato.

In esito alla suddetta compensazione residua un credito tributario di complessivi euro 498.136,99, quale differenza tra il totale dei crediti e dei debiti tributari.

Tale importo, a mero titolo prudenziale, è stato completamente svalutato ai fini del presente piano concordatario al fine di dare copertura a rischi discendenti da accertamenti tributari sugli anni d'imposta alla data odierna ancora accertabili.

Si legge a pagina n. 36 del Piano concordatario

2.1.4.2 Crediti tributari

Nella contabilità sociale risultano iscritti crediti tributari per complessivi euro 9.134.257,94.

Ai valori riportati nella contabilità sociale è stata apportata una variazione in aumento del credito relativo all'IVA detraibile sulle fatture di competenza ante febbraio 2011 ma pervenute successivamente e il cui importo, in contropartita, è stato imputato ad incremento dei debiti sociali.

Inoltre, i predetti crediti sono stati diminuiti del credito relativo all'imposta sostitutiva versata nell'anno 2006 per la rivalutazione dell'immobile di proprietà sociale di euro 540.541,20, in seguito alla notifica da parte del Ente Impositore dell'atto di recupero dei crediti d'imposta. In particolare, con tale atto la stessa Agenzia delle Entrate ha attestato la certezza e l'oggettiva esistenza del credito e, pertanto, il suo utilizzo in compensazione ma, al tempo stesso, ha sanzionato la società per il superamento dei limiti previsti dall'art. 25 c. 2 del D. lgs. N. 241/97 e dall'art. 34 della L. 388/2000.

In esito alle suddette variazioni, il totale dei crediti tributari risulta essere così ripartito:

CREDITI ERARIALI		
Denominazione	Valore contabile	Valore di piano
IRPEF c/acconto TFR	189.460,00	189.460,00
IRES	1.934,61	1.934,61
Credito d'imposta art. 1 co. 271-279 L. 296/2006	2.384.219,20	0
IRES credito d'imposta su rivalutazione beni	540.541,00	0
IVA anno 2009	1.027.163,00	1.027.163,00
IVA I e II trim. anno 2010	1.595.884,00	1.595.884,00
IVA III e IV trim. anno 2010	3.253.360,29	3.253.360,29
IVA gennaio e febbraio 2011	141.695,84	141.695,84
IVA su fatture competenza al 28.02.2011 e contabilizzate successivamente	0	169.315,29
Totale crediti erariali	9.134.257,94	6.378.813,03

Anche il credito relativo all'IVA detraibile sulle fatture pervenute post febbraio 2011 è portato in compensazione dei debiti verso l'aerario, in forza del disposto di cui all'art. 56 della legge fallimentare applicabile giusto richiamo operato dall'art. 169 legge fallimentare.

In esito alla suddetta compensazione residua un credito tributario di complessivi euro 498.136,99, quale differenza tra il totale dei crediti e dei debiti tributari.

Tale importo, a mero titolo prudenziale, è stato completamente svalutato ai fini del presente piano concordatario al fine di dare copertura a rischi discendenti da accertamenti tributari sugli anni d'imposta alla data odierna ancora accertabili.

Si legge a pag. 26 della nota integrativa al bilancio 2010

Bilancio al 31 dicembre 2010

Antonio Amato & C. S.p.A. in Liquidazione

DENOMINAZIONE CREDITO	VALORE CONTABILE
IRPEF c/acconto TFR	189.460,00
IRES	1.935
IVA anno 2009	1.027.163
IVA I e II trim. anno 2010	1.595.884
IVA III e IV trim. anno 2010	3.253.360
TOTALE CREDITI ERARIALI	6.067.802

I crediti IVA relativi all'anno 2009 sono stati ceduti, pro solvendo, alla BNL SpA, mentre i crediti relativi al I, II e III trimestre 2010, per complessivi euro 2.688.260, sono stati ceduti alla Unicredit SpA.

Successivamente alla chiusura dell'esercizio, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno, ha notificato alla società ed alle banche cessionarie dei crediti, il fermo amministrativo sui crediti IVA, a fronte della notifica nel gennaio 2011 di un avviso di accertamento relativo all'IRAP per l'anno 2006.

Questo Commissario Giudiziale ha potuto verificare che effettivamente il credito I.V.A. III° trimestre per € 661.671,00 e IV° trimestre per € 365.492,00 per un totale di € 1.027.000 è stato ceduto alla Banca Nazionale del Lavoro con atto per notar M. Esposito da Castellabate del giorno 11 giugno 2010 notificato all'Agenzia delle Entrate il 16 giugno 2010 in virtù di deliberato del C.d.A. della Società Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno del giorno 3 marzo 2010.

Di tale atto non v'è traccia alcuna nel Piano di Concordato né all'interno dell'attestazione resa dal dott. G. Schettini ma solo nella nota integrativa al bilancio approvato il giorno 15 giugno 2011.

TANTO CON OGNI CONSEGUENZA CIRCA LA FATTIBILITA' DEL PIANO

Questo Commissario Giudiziale ha anche verificato, dopo avere provveduto personalmente a contattare il notaio M. Esposito che per sua scrittura privata autenticata egli ha redatto due "mandati irrevocabile all'incasso" in virtù dei quali la Antonio Amato S.p.A. ebbe a cedere ad Unicredit S.p.A. la somma di € 760.815,00 in dipendenza del rimborso I.V.A. del I° trimestre 2010 giusta notifica del 22 novembre 2011 nonché la somma di € 804.232,00 in dipendenza del rimborso I.V.A. del II° trimestre 2010, giusta notifica del 3 gennaio 2011.

Solo in data 21 giugno 2011 questo Commissario Giudiziale ha appreso che con provvedimento del 1° febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato alla Società di



avere disposto il fermo amministrativo totale del rimborso I.V.A. annuale 2009 citando altro provvedimento di fermo su altro credito richiesto a rimborso – ignoto dallo scrivente - fino alla concorrenza di € 2.154.171,49 oltre interessi maturandi.

TANTO CON OGNI CONSEGUENZA CIRCA LA FATTIBILITA' DEL PIANO

La problematica non è di poco momento, tanto che si affaccia in Giurisprudenza⁵ la necessità che la proposta di Concordato Preventivo venga preceduta da una transazione fiscale *ex art. 182 ter l. fall.* che nel caso di specie non è stata chiesta ma che, comunque, avrebbe incontrato i limiti del D.M. 4 agosto 2009 che pretende una percentuale di soddisfacimento del 30%⁶

Nel caso di specie, infatti, la compensazione *ex art. 56 l. fall.* incontra il divieto di compensare imposto dall'art. 31 del Decreto Legge n. 78/2010 (convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122) che ha introdotto il blocco delle compensazioni fra debiti e crediti tributari qualora il contribuente sia destinatario di iscrizioni a ruolo il cui termine di pagamento sia scaduto.

L'art. 31 citato inibisce la compensazione del credito in misura corrispondente all'iscrizione a ruolo non pagata con la conseguenza che i crediti di imposta possono essere usati solo dopo avere estinto il debito iscritto a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il relativo termine di pagamento.

La conseguenza è che allo stato non è possibile conoscere con esattezza la misura dei debiti iscritti a ruolo definitivo *ex art. 14 del D.P.R. n. 602/1973* per imposte erariali e relativi

⁵ Il *Tribunale Udine del 20 giugno 2011* (su www.ilcaso.it) ritiene (aderendo a Tribunale di Roma 2 agosto 2010, sempre su www.ilcaso.it) che il Decreto 4 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2009 attuativo della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, in G.U. n. 22 del 28.1.2009) si applichi non solo alla ipotesi di transazione fiscale *ex art. 182 ter l. fallim.* ma anche alla ipotesi di concordato preventivo *ex art. 160 l. fallim.*

A mente dell'art. 3 di tale D.M. la proposta di pagamento parziale non può essere inferiore:

- al 100% per i crediti privilegiati di cui al n.1 dell'art.2778 c.c., tra i quali rientrano per l'intero ammontare i premi assicurativi;
- al 40% per i crediti privilegiati di cui al n.8 dell'art. 2778 c.c., tra i quali rientra il 50% dell'importo degli accessori dei premi;
- al 30% per i crediti chirografari, tra i quali rientra il restante 50% degli accessori.

⁶ In ossequio all'art. 2754 c.c. la debitrice società ha messo in IV^a classe la somma di € 475.729,58 sotto la voce 50% somme aggiuntive I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con una percentuale di soddisfacimento "solo" del 22,76%

accessori, aggi e spese per l'agente di riscossione, e per i quali è scaduto il termine di pagamento

LA CONSEGUENZA E' CHE ALLO STATO NON E' POSSIBILE PER IL COMMISSARIO ESEGUIRE IL COMPITO A LUI AFFIDATO DI GARANTIRE CHE I DATI SOTTOPOSTI ALLA SUA ATTENZIONE SIANO COMPLETI, ATTENDIBILI E VERITIERI, NON POTENDO METTERE I CREDITORI DI DECIDERE CON COGNIZIONE DI CAUSA SULLA BASE DI ELEMENTI CHE COIRRISPONDONO ALLA REALTA'

CONTRATTI SWAP

Si legge a pagina n. 72 del Piano di Concordato, alla voce Altri Debiti, che € 1.724.000,00 afferiscono alla perdita potenziale derivante dai contratti interest rate swap Unicredit S.p.A. e si precisa poi, che l'importo definitivo della perdita è pari ad € 1.079.323,74 che si sostituisce a quello di € 1.724.000,00 e che riguarda diversi contratti I.R.S. sottoscritti anche con banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro e Banco di Brescia.

Ha accertato questo Commissario Giudiziale, per ora solo relativamente a Unicredit S.p.A., che in data 2 febbraio 2010 il Direttore Generale della Società Amato Giuseppe (1974) – su autorizzazione del'intero C.d.A. ebbe a sottoscrivere oltre al contratto quadro, anche due contratti di I.R.S. uno per € 3.000.000 ,00 e l'altro per € 9.000.000,00.

Al di là delle problematiche sulla eventuale nullità di tale contratto⁷ con Unicredit

⁷ Si legge che può essere dedotta la nullità del contratto di I.R.S. e quindi dell'operazione finanziaria per mancanza, in relazione al servizio di investimento prestato, di un contratto redatto per iscritto ai sensi dell'art. 23 primo comma T.U.F. Ciò può accadere quando non sia stata osservata la forma prescritta, con conseguente nullità, perché il contratto è stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dall'intermediario banca. Le Banche oppongono l'esistenza per un verso di dichiarazione confessoria da parte delle imprese che hanno sottoscritto swap circa la ricezione di copia del contratto, da intendersi evidentemente completo delle sottoscrizioni di entrambe le parti, ed oppongono, anche, che con la sua produzione il contratto deve intendersi sottoscritto anche dalla stessa parte che provvede alla produzione (cioè la Banca. È, però, costante l'orientamento della giurisprudenza (espresso in relazione alla compravendita immobiliare) secondo cui, vigendo la forma scritta *ad substantiam*, la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti, la quale concorre alla formazione del negozio con efficienza pari alla volontà dell'altro, non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, che non può essere utilizzata né come elemento integrante il contratto né (quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto), come prova di questo (cfr. Cassazione civ. 7/4/2005, n. 7274 – Cassaz. Civ. 18/6/2003, n. 9687 e Cassaz. Civ. 7/3/1990 n. 1811).

Si legge, anche, che dell'altrettanto costante orientamento Giurisprudenziale secondo cui "*la produzione in giudizio, di una scrittura privata ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato*" (*ex multis Cassazione civ. 12 giugno 2006, n. 13548*).

Considerando tale indirizzo l'eccezione proposta dalle Banche è inidonea ad integrare un fatto impeditivo della pretesa delle imprese che hanno sottoscritto contratti swap, sotto un duplice profilo: in primo luogo se produzione equivale a sottoscrizione, ciò vuol dire che il contratto si intende sottoscritto all'epoca della produzione, e dunque in epoca successiva alla prestazione del servizio di investimento, che resta così eseguita senza una previa stipulazione di accordo scritto; in secondo luogo, sulla base di tutte le allegazioni di parte attrice nell'atto di citazione, ed in particolare quelle relative alla causa del contratto, il consenso deve intendersi comunque revocato, prima della produzione.

C'è però da considerare che l'art. 23 del T.U.F. prescrivendo a pena di nullità la forma scritta, autorizza la

S.p.A. e circa il conseguente diritto di ripetizione di quanto già corrisposto dalla Società ad Unicredit S.p.A. non può tacersi la singolarità di una tale operazione – ripetuta anche con altre Banche – in un momento di assoluta mancanza di liquidità per la Società e per un tipo di contratto aleatorio, quale quello di I.R.S., con conseguente possibile responsabilità degli amministratori ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c. le cui azioni sede fallimentare sono esercitate cumulativamente dal Curatore *ex art.* 146 l. fall.⁸

C.O.N.S.O.B. a prevedere con regolamento, in relazione alla natura professionale dei contraenti, una diversa forma per particolari tipi di contratto. L'art. 31 comma prima del regolamento C.O.N.S.O.B. n. 11522 del 1998 esclude, in presenza di operatore qualificato, l'applicabilità di diverse disposizioni del medesimo regolamento, e fra queste quella dell'art. 30 sulla necessità del contratto scritto per la prestazione del servizio di investimento.

Se, quindi in capo all'Amato S.p.A. vi fosse la qualità di operatore qualificato la nullità non potrebbe operare.

La Giurisprudenza, però si è occupata di nullità del contratto di swap anche con riferimento al requisito di sostanza rappresentato dalla causa del contratto.

Si eccipisce che lo schema causale del contratto di swap viene adoperato dalle Banche per finalità non ad esso coerenti.

Con riferimento poi ai contratti di swap stipulati successivamente al primo, costituenti una sorta di "ristrutturazione" del debito in quanto incorporanti le passività prodotte da quello precedente, si può dedurre che l'operazione, per effetto della pregressa passività e degli ulteriori costi, e della mancanza di copertura del rischio sottostante, non è in grado di realizzare la funzione dell'interest rate swap.

Occorre fare riferimento alla nozione di causa concreta, che risponde al modo in cui ormai la giurisprudenza di legittimità concepisce il requisito causale.

Da quando Cassazione civile n. 10490 dell'8 maggio 2006 ha affermato il principio che causa del contratto è la causa concreta, lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato, la causa concreta non solo è penetrata nelle pronunce a sezioni semplici (da ultimo Cassazione civ. 12 novembre 2009, n. 23941), ma quel che più importa è che si tratta di nozione fatta propria da rilevanti arresti delle sezioni unite (Cassazione civ. 11 novembre 2008, n. 26972 sul danno non patrimoniale e Cassaz. Civ. 18 febbraio 2010, n. 3947 sulla polizza fideiussoria).

I contratti stipulati successivamente al primo, caratterizzati dal crescente ammontare della passività sono state ritenuti nulli perché la previsione a carico del cliente di un tasso fisso in misura crescente, nell'ambito di una sequenza di contratti, preclude il raggiungimento dello scopo della copertura del rischio, e determina pertanto la nullità del contratto per difetto di causa (Così Tribunale di Monza 31 agosto 2009).

Si è accertato che i costi addebitati agli investitori sono costi impliciti e non sulla base di movimenti avversi di mercato.

In Giurisprudenza di merito si è anche affermato che *“il contratto di "Interest Rate Swap", sottoscritto da un imprenditore in relazione ad un mutuo a tassi variabili da questi stipulato, è negozio aleatorio dotato di una funzione assicurativa che impedisce di ritenerlo privo di causa. Viceversa, se stipulato a mero scopo speculativo, al di fuori di tale funzione legata all'attività imprenditoriale, risulta assimilabile alla scommessa. Così, Tribunale Lanciano, 06 dicembre 2005 - Soc. Mediterraneo c. Soc. Unicredit Banca, in Giur. comm. 2007, 1 131 (NOTA) nota GILOTTA*

⁸ E' chiaro che quando il curatore agisce *ex art.* 146 l. fall. le azioni di responsabilità *ex artt.* 2393 e 2394 c.c. (non quella *ex art.* 2395 che rimane esperibile solo da terzi e soci) devono ritenersi *contemporaneamente proposte*, sicché la responsabilità degli *ex* amministratori e sindaci può essere dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione proponibile dai creditori sociali (presupposti consistenti nell'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza degli obblighi relativi al patrimonio sociale), quanto con riferimento ai presupposti dell'azione proponibile dalla società (danno prodotto al patrimonio sociale da ogni illecito, doloso o colposo, degli amministratori, per violazione dei

Responsabilità, qui solo accennata per la ipotesi dei contratti swap, ma la cui sussistenza e fondatezza è da leggere con riferimento alla ventilata ipotesi di *mala gestio* degli amministratori alla luce della indicazione degli oneri straordinari in bilancio per quasi 40 milioni di euro e di cui meglio in narrativa.

In pratica nulla si dice su tali operazioni finanziarie che hanno costituito attività con cui gli amministratori hanno consumato una notevole parte del patrimonio societario in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti.

Il contratto di swap, infatti, anche sulla base del *dictum* della Suprema corte (*Cassazione civ. 19 maggio 2005 n. 10598*) può essere definito un contratto nominato, ma atipico in quanto privo di disciplina legislativa a termine, consensuale, oneroso e aleatorio, contraddistinto per ciò che riguarda l'interest rate swap dallo scambio a scadenze prefissate dei flussi di cassa prodotti dall'applicazione di diversi parametri ad uno stesso capitale di riferimento (c.d. nozionale).

La funzione del contratto consiste nella copertura di un rischio mediante un contratto aleatorio, con la finalità di depotenziare le incertezze connesse ai costi dei finanziamenti. In pratica la posta passiva derivante dall'aumento del tasso variabile relativo al finanziamento

doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero inerenti all'adempimento della loro funzione, con la diligenza richiesta al mandatario). Il curatore non deve e non può scegliere se esercitare l'una o l'altra azione, in quanto deve necessariamente esercitarle entrambe, cumulando i relativi vantaggi di entrambe. Di talché, amministratori, sindaci, organi di gestione e controllo nei sistemi monistici e dualistici, direttori generali e liquidatori non possono opporre, al curatore che agisce nei loro confronti, eccezioni che avrebbero potuto opporre alla società, se questa avesse agito nei loro confronti, o che avrebbero potuto opporre ai creditori sociali, se fossero stati costoro ad agire. Invero, non possono: eccepire al curatore di aver agito, nel porre in essere gli atti lesivi del patrimonio sociale, in conformità dei deliberati dell'assemblea, in quanto una simile eccezione, da essi opponibile alla società, non sarebbe stata opponibile ai creditori sociali; oppure eccepire al curatore che il *quantum* preteso a titolo di risarcimento eccede le esigenze di soddisfacimento dei creditori sociali perché una simile eccezione, da essi opponibile a costoro, non sarebbe stata opponibile alla società; né possono eccepire la *compensazione* con i crediti per compensi da essi vantati nei confronti della società. Pertanto, nessun effetto avranno sulla proponibilità di tale azione unitaria: a) la *rinuncia* o la *transazione* (prima della dichiarazione di fallimento) dell'azione di responsabilità da parte della società o da parte di alcuni o di tutti i creditori (nell'ultimo caso il curatore dovrà preventivamente o contestualmente impugnare l'intervenuta transazione con revocatoria fallimentare e/o ordinaria); b) l'approvazione dell'operato illegittimo degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci, se il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento integrale dei creditori. Con una recente decisione la Cassazione (Cass. 29 ottobre 2008, n. 25977) ha stabilito che l'azione *ex art. 146 commi 2 e 3 l. fall.*, pur avendo carattere *unitario* ed inscindibile, risultando frutto in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 (responsabilità contrattuale) e 2394 c.c. (responsabilità extracontrattuale), ha però *natura contrattuale*. Pertanto, l'attore deve dare la prova delle violazioni e del nesso di causalità tra le stesse e del danno verificatosi, mentre incombe su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi. In caso di responsabilità *ex art. 2449 c.c.*, in presenza di danno alla società o ai creditori, il fallimento ha, quindi, l'onere di provare la «novità» delle operazioni.

dovrebbe essere, nella prospettiva del cliente, neutralizzata dalla posta attiva costituita dal rapporto fra tasso fisso e tasso variabile nel rapporto di swap.

Se però il tasso di interesse anziché aumentare crolla, ciò rappresenta un indubbio vantaggio quanto al rapporto di finanziamento, ma nell'ambito dello swap è il cliente a dover versare la differenza alla banca, e l'ammontare della perdita è direttamente proporzionale al livello di abbassamento del tasso.

Ebbene non deve tacersi che lo scopo di assicurazione di tale tipo di contratto seppure astrattamente utile se collegato ad un contratto di mutuo, non pare avere ragione d'essere in un periodo quale quello 2010 che non si ricorderà per i tassi elevati applicati ai contratti di finanziamento, ma sensibilmente per il contrario.

IL MARCHIO

Si legge a pagina n. 14 della Relazione sulla gestione al 31.12.2007, redatta dal C.d.A. il giorno 11 aprile 2008 e letta all'assemblea dei soci del 14 maggio 2008: *“Vi informiamo che primaria società internazionale ha redatto una relazione di stima del valore del marchio mediante tecniche di valutazione universalmente riconosciute che confermano l'ottimo valore raggiunto dal marchio della Vs. società”* continuando alla stessa pagina *“E' da sottolineare come l'andamento nei primi mesi del corrente esercizio registrano un incremento sia in termini di volumi sia in termini di valore che fanno sperare sul grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dal budget del 2008”*

Nella relazione sulla gestione sull'esercizio al 31.12.2008, depositata per l'assemblea del 25 giugno 2009, si legge che il 2008 è stato un anno record in termini di crescita con un aumento del fatturato del +58% rispetto al 2007 dovuto non solo ad un aumento dei listini del +43% ma anche del venduto per un + 7%. Si legge di *“forte visibilità della marca Amato”* a causa dello svolgersi degli Europei di Calcio 2008 all'interno dei quali la Società sponsorizza la Nazionale Italiana Calcio. Se ne desume, quindi che al mese di giugno 2009 il marchio abbia raggiunto un grande valore.

A tanto occorre aggiungere che l'attività di sponsorizzazione della Nazionale Italiana si è estesa sino ai Campionati del Mondo 2010 e che la Società ha sponsorizzato la Nazionale Svizzera di sci ai Campionati del Mondo del 2009.

Pertanto è possibile rivedere la valorizzazione del marchio come effettuata.

LA AMATO REAL ESTATE S.r.l.

Breve cenno.

L'analisi dei fatti salienti della Amato Real Estate S.r.l. riveste importanza giacché ai sensi dell'art. 172 legge fallimentare, il Commissario Giudiziale, tra l'altro, *“.....redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori mettendo gli stessi in condizione di decidere con cognizione di causa sulla base di elementi che corrispondono alla realtà”*. (Testualmente, Cassazione civile, sezione I[^] 25/10/2010 n. 21860, in Foro It. 2011, 1, 1056).

Ed invero, la società AMATO Real Estate S.r.l. e con essa i suoi beni immobili⁹, costituisce parte integrante della proposta di concordato preventivo¹⁰, potendosi rilevare che essa oggi è

- partecipata, dagli stessi soci della Antonio Amato Molini e Pastifici S.p.A. in liquidazione - fatta eccezione per il cav. Giuseppe Amato (1925) che non ha quote di partecipazione –
- che in essa sono confluiti tutti i beni dei soci della Società proponente il concordato
- che gli amministratori della AMATO R.E. S.r.l. sono i medesimi della Società proponente.

Queste le quote di partecipazione in AMATO Real Estate S.r.l.

- (5) Amato Antonio (1956) che la partecipa per il 33,4%
- (6) Amato Maria Gabriella che la partecipa per il 33,4%
- (7) Amato Giuseppe (1974) che la partecipa per il 16,7%
- (8) Amato Antonio (1985) che la partecipa per il 16,7%

Queste invece, le quote di partecipazione in Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.A. in liquidazione:

- (9) cav. Giuseppe Amato (1925) che la partecipa per il 46,1%
- (10) Amato Maria Gabriella che la partecipa per il 14,2%
- (11) Antonio Amato (1956) che la partecipa per il 14,2%
- (12) Giuseppe Amato (1974) che la partecipa per il 7,0%
- (13) Antonio Amato (1986) che la partecipa per il 7,0%
- (14) Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno S.p.A, che la partecipa per il 5,7%
- (15) Monte Paschi Fiduciaria che la partecipa per il 6,3%¹¹

Queste, invece, le cariche sociali:

- (1) cav. Giuseppe Amato (1925) dal 14 maggio 2008 (e sino al 31.12.2010) Presidente del C.d.A. di Antonio Amato S.p.A. e dal 30 novembre 2006 (e sino al 9 febbraio 2010) amministratore unico della AMATO Real Estate S.r.l.
- (2) Antonio Amato (1956) vice Presidente del C.d.A. dal 9 febbraio 2010;
- (3) Giuseppe Amato (1974) consigliere operativo con delega ai rapporti bancari ed alla

⁹ La Amato Real Estate S.r.l. ha nel proprio patrimonio oltre al complesso dell'*ex* Pastificio Amato di via Pienza n. 76 a Mercatello, anche numero 14 beni immobili tra i quali l'abitazione privata del cav. Amato in Salerno, la villa del medesimo in S. Cipriano Picentino, ed ancora la propria villa in Vietri sul Mare. (cfr. perizia geom. L. Ilardi). Tutti questi beni sono stati acquistati in data 2 aprile 2010 per atto notar M. Esposito rep. n. 1841 e racc. n. 1300

¹⁰ Con atto autenticato per notar Esposito del giorno 6 aprile 2011 n. rep. 2311 del giorno sospensivamente condizionato al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, tra le altre obbligazioni, i sigg.ri Amato Giuseppe (1956) Amato Maria Gabriella e Amato Giuseppe (1974) e Amato Antonio (1985) si sono obbligati a cedere all'assuntore, le quote pari al 100 % della "Amato R.E. s.r.l.", nonché i crediti vantati nei confronti della "Amato R.E. s.r.l.". (cfr. proposta di concordato)

¹¹ Il dato è estratto dalla visura della C.C.I.A.A. ma a tenore della proposta di concordato del 9 maggio 2011, la compagine societaria deve essere aggiornata in quanto non tiene conto della re intestazione delle azioni da M.P.S. Fiduciaria al cav. Giuseppe Amato.

sottoscrizione dei contratti preliminari di compravendita;

Ma anche con la conseguenza che in capo ad essa AMATO Real Estate S.r.l. oggi ci sono quasi tutti i beni che prima erano di proprietà dei sigg.ri Amato Giuseppe (1925) – quest’ultimo fuori dalla proprietà della AMATO Real Estate S.r.l. -

Questi i fatti rilevanti:

- la sottoscrizione di un mutuo fondiario per il capitale di € 16.000.000,00 a favore di M.P.S. Capital Service Banca per le Imprese S.p.A.
- la concessione di pegno sul 100% delle quote di AMATO R.E. S.r.l a favore di Capital Service Banca per le Imprese S.p.A.
- la costituzione dei sigg.ri Amato 1985, 1956, 1974 e Maria Gabriella quali fideiussori della M.P.S. Capital Service Banca per le Imprese S.p.A.
- l’acquisto

IL MUTUO FONDIARIO DI AMATO R.E. S.r.l. .

Con atto per notar G. Monca del 29 dicembre 2006 repertorio n. 48080, la PRIVATE TRUST COMPANY S.r.l. titolare del 100% delle quote della AMATO Real Estate S.r.l. concede a favore di M.P.S. Capital Service Banca per le Imprese S.p.A. una ipoteca sul dismesso opificio industriale del Pastificio Antonio Amato S.p.A. alla via Picensa n. 76 in Salerno a fronte di un mutuo fondiario di € 16.000.000.

Termine per la restituzione: in unica rata alla scadenza del 31.12.2009;

Con il medesimo atto si costituiscono fideiussori della M.P.S. Capital Service Banca per le Imprese S.p.A. anche i sigg.ri AMATO Giuseppe senior, AMATO Maria Gabriella, AMATO Antonio (1956), AMATO Giuseppe (1974) e AMATO Antonio (1985)

L’ipoteca sulle quote

Con atto per notar G. Monica del 1 marzo 2007 repertorio n. 48265 la società PRIVATE TRUST COMPANY S.r.l. titolare del 100% delle quote della AMATO Real Estate S.r.l. concede a favore di M.P.S. Capital Service Banca per le Imprese S.p.A. pegno sull’intera partecipazione societaria.

Si rammenta che il capitale della AMATO Real Estate S.r.l è pari ad € 5.100.000,00

6.3. Cariche sociali rivestite

- Giuseppe Amato (1925) Amministratore Unico dal 30.11.2006 al 26.2.2010 e da tale data Presidente del C.d.A.
- Antonio Amato (1985) Vice Presidente del C.d.A. dal 26.2.2010
- Giuseppe Amato (1974) consigliere con delega alle operazioni bancarie ed alla sottoscrizione dei contratti preliminare di compravendita



BREVI CONCLUSIONI

Non si è avuto modo di rappresentare il ruolo rivestito del sistema bancario nella vicenda.

Tanto sarà oggetto di specifico approfondimento non potendosi non considerare la mole di garanzie reali e personali che la Società ed i suoi amministratori e soci hanno concesso, innanzitutto a favore della Banca Monte dei Pachi di Siena nella ipotesi della società Amato Real Estate S.r.l. .

Per converso non potrà tacersi il massiccio ricorso al credito effettuato dalla Società e la massiccia concessione di credito effettuata a questa dal sistema bancario.

Le modalità con le quali si è fatto ricorso al credito, le forme tecniche utilizzate e la cronologia degli eventi, dovranno essere approfondite sol si pensi che in virtù del contratto di finanziamento del 24 luglio 2009 per atto notar M. Esposito la somma di € 24.855.382,00 è stata nel Piano riconosciuta per l'intero pagamento a favore del pool di banche giacchè inserita in classe II[^] mentre i creditori fornitori chirografari sono stati inseriti in classe IV[^] con una offerta di soddisfacimento del 22,76%.

Sol si pensi che la perdita sulla operazione swap è indicata in Piano in € 1.079.323,74.

Nemmeno si sono potuti commentare una serie di accadimenti di grande importanza, allo stato ancora irrisolti, come i diciannove assegni bancari per un valore facciale di € 1.264.195,24 che i liquidatori hanno ricevuto dalle mani dell'ex amministratore delegato della Società con la affermazione che i medesimi sono privi di rapporto sottostante.

Nemmeno si è potuto commentare il problema, di non poco momento al fine del Piano, della circostanza che l'assuntore non intende modificare la propria posizione in riferimento al non inserimento nella perizia redatta dal dott. M. Pilone circa il patrimonio della Amato R.E. S.r.l. di un bene immobile ubicato in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 203 di valore considerevole che in pratica gli porterebbe un vantaggio di circa € 700.000,00 (s. e. & o)

Nemmeno si è potuta commentare esaustivamente, pur essendo centrale, l'affermazione secondo la quale in virtù dell'atto per notar M. Esposito del 6 aprile 2011 si è "apportata nuova finanza". Affermazione, questa già critica dal Collegio e sulla quale occorrerà ritornare anche in considerazione che non vi è dichiarazione o attestazione circa la totale messa a disposizione del patrimonio dei soci ed amministratori della Società debitrice.

Insomma non pochi sono i problemi ancora da affrontare e tutti importanti al fine di potere offrire ai creditori la maggiore e migliore informazione possibile.

Alcuni di essi, rimangono ad oggi non del tutto risolti considerato che:

- (1) solo in data 15 giugno 2011 l'assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2010 e quindi si è potuto avere un bilancio ufficiale da leggere e commentare;
- (2) solo in data 14.6.2011 la Società ha depositato presso l'Agenzia delle Entrate il modello 770/2010 ;
- (3) solo in data 21 giugno 2011 il Commissario Giudiziale ha avuto conoscenza della notifica del giorno 1° febbraio 2011 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha comunicato alla Società di avere disposto il fermo amministrativo totale del rimborso I.V.A. annuale

2009 citando altro provvedimento di fermo su altro credito richiesto a rimborso – non conosciuto dallo scrivente - fino alla concorrenza di € 2.154.171,49. Crediti I.V.A. oggetto di cessione giusta due atti di “mandato irrevocabile all’incasso” in virtù dei quali la Antonio Amato S.p.A. ebbe a cedere ad Unicredit S.p.A. la somma di € 760.815,00 in dipendenza del rimborso I.V.A. del I° trimestre 2010 giusta notifica del 22 novembre 2011 nonché la somma di € 804.232,00 in dipendenza del rimborso I.V.A. del II° trimestre 2010, giusta notifica del 3 gennaio 2011. Con altro atto, sempre per notar M. Esposito da Castellabate ma del giorno 11 giugno 2010 notificato all’Agenzia delle Entrate il 16 giugno 2010 in virtù di deliberato del C.d.A. della Società Antonio Amato & C. Molini e Pastifici in Salerno del giorno 3 marzo 2010 questa ebbe a cedere il credito I.V.A. III° trimestre per € 661.671,00 e IV° trimestre per € 365.492,00 per un totale di € 1.027.000 alla Banca Nazionale del Lavoro.

- (4) solo in data 22 giugno 2011 la Società ha provveduto a a comunicare formalmente per iscritto all’Agenzia delle Entrate il Piano di concordato.

Eppure per quanto detto innanzi, la problematica dei crediti tributari, che peraltro costituisce la struttura del Piano proposto, non è soluzione di poco momento in special modo se si considera che la debitoria tributaria della Società è stata proposta in estinzione mediante compensazione *ex art. 56 legge fall.*

Ben avrebbe potuto la Società debitrice promuovere anzitempo una transazione fiscale o una soluzione equipollente che avesse potuto dare certezza e veridicità a quei dati contabili che oggi quella certezza e veridicità non hanno.

Con osservanza.

Salerno, 23 giugno 2011

il commissario giudiziale

avv. Luigi Amendola

